



Paolo Moneta

(già ordinario di Diritto canonico nell'Università degli Studi di Pisa,
Dipartimento di Giurisprudenza)

***"A chiare lettere – Confronti" • Non c'è pace
per i tribunali ecclesiastici regionali italiani***

No peace for the Italian regional ecclesiastical courts

ABSTRACT: Some critical remarks about a recent Pope Francesco's *motu proprio* are presented, in which he calls for a more complete implementation of the reform of the matrimonial process which he has ordered with the appointment of a special pontifical commission to verify the application of the new provisions in the Italian Churches.

1 - Papa Francesco interviene ancora una volta sull'attuazione della riforma dei processi matrimoniali disposta con il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a quasi sei anni dalla sua entrata in vigore. E lo fa, ancora una volta, con modalità inusuali e imprevedibili, tali da suscitare sorpresa e sconcerto nei più diretti destinatari di tale intervento. Ci troviamo infatti di fronte a un *motu proprio*, emanato il 17 novembre 2021, che istituisce una "Commissione Pontificia di verifica e applicazione del m. p. *Mitis Iudex* nelle Chiese d'Italia"¹. Ma non si tratta di un provvedimento meramente ordinatorio od organizzativo, perché la nomina della commissione, con i compiti che le sono demandati, è preceduta da un ampio proemio nel quale si ribadiscono alcuni fondamentali principi che, secondo le dichiarate intenzioni dello stesso autore della riforma, non hanno trovato adeguata attuazione o sono stati addirittura completamente disattesi.

In questa prospettiva il presente *motu proprio* va strettamente ricollegato a un discorso che il Papa indirizzò il 20 maggio 2019 alla Conferenza episcopale italiana in apertura dei lavori della sua 73^a assemblea generale. La seconda sezione di tale discorso era interamente dedicata alla "riforma dei processi matrimoniali". In esso, dopo aver ribadito che questa riforma è basata sulla prossimità e sulla gratuità, il Papa esprimeva una precisa rimostranza: "Tuttavia, mi rammarica

¹ Il testo del *Motu Proprio* è riportato in Appendice per comodità del lettore.



constatare che la riforma, dopo più di quattro anni, rimane ben lontana dall'essere applicata nella grande parte delle Diocesi italiane". Pertanto, continuava il Pontefice, "auspicio vivamente che l'applicazione dei due suddetti *Motu Proprio* [ossia il *Mitis Iudex* e il suo corrispondente per le Chiese orientali] trovi la sua piena ed immediata attuazione in tutte le Diocesi dove ancora non si è provveduto". Inattesa e sconcertante era la conclusione di questo intervento pontificio: "Il buon esito della riforma passa necessariamente attraverso una conversione delle strutture e delle persone; e quindi non permettiamo che gli interessi economici di alcuni avvocati oppure la paura di perdere potere di alcuni Vicari Giudiziari frenino o ritardino la riforma".

2 - Avendo alle spalle una lunga militanza nello studio e nella pratica del diritto canonico e avendo anche avuto l'onore di far parte della commissione di studio istituita dallo stesso Papa Francesco per predisporre tale riforma mi ero sentito incoraggiato a esporre alcuni rilievi critici nei confronti di quanto il Santo Padre aveva dichiarato nel suo discorso, in particolare laddove esprimeva il rammarico di dover constatare che "la riforma, dopo più di quattro anni, rimane ben lontana dall'essere applicata nella gran parte delle Diocesi italiane". Ho così redatto una lettera aperta che mi permetto di riprodurre pressoché integralmente:

«In realtà questa constatazione – scrivevo - non trova riscontro nel concreto modo di operare di quasi tutti i tribunali ecclesiastici italiani, che non hanno tardato a recepire le importanti innovazioni ed agevolazioni indotte dalla riforma. Quello che Papa Francesco sembra quindi riprovare è il fatto che molti vescovi hanno preferito mantenere la struttura dei tribunali regionali (o istituire dei nuovi tribunali interdiocesani), anziché dar vita ad un proprio tribunale abilitato a trattare le cause matrimoniali anche con il rito ordinario. Il Papa sembra attribuire questa conservazione agli "interessi economici di alcuni avvocati" o alla paura di "perdere potere di alcuni Vicari Giudiziari". Ma si tratta, mi sia consentito rilevarlo, di un'accusa del tutto ingiusta e mortificante per coloro che con zelo, sacrificio e sincero amore alla Chiesa si sono adoperati per rendere operanti le linee direttive della riforma. I tribunali regionali infatti danno vita ad una organizzazione giudiziaria che utilizza le migliori competenze esistenti nella regione e risulta quindi in grado di far fronte nel modo migliore al compito di trattare queste delicate cause. Né si può pensare che tali tribunali non siano capaci di assicurare quella "prossimità" con i fedeli che sta tanto a cuore al Santo Padre, ossia



quella umana e partecipe vicinanza con coloro che si rivolgono alla giustizia della Chiesa con fiducia di trovare in essa “una madre che ha a cuore il bene dei propri figli”. Proprio il fatto di poter contare su un personale preparato e ricco di esperienza nel campo giudiziario consente di essere prossimi ai fedeli, di comprendere meglio le loro sofferte vicende coniugali, di offrire loro il conforto umano e spirituale che essi si attendono. Non credo che polverizzando ciascun tribunale regionale in più di dieci tribunali diocesani (tale sarebbe la situazione italiana, che conta più di duecento diocesi), come sembra auspicare il Santo Padre, si possano assicurare la stessa attenzione, la stessa consapevole sollecitudine verso i fedeli. Perché dunque distruggere questo prezioso patrimonio di competenze, esperienza ed umanità ? Del resto, tutti i vescovi, anche quelli che sono rimasti vincolati a un tribunale regionale, si sono dimostrati attenti e pienamente disponibili a trattare le cause con il processo più breve e non pochi di essi hanno preferito dar vita a un loro tribunale diocesano. L'intento della riforma di dare maggior risalto alla figura del vescovo come giudice si è quindi ampiamente realizzata».

Nella mia lettera non poteva mancare anche una qualche considerazione nei riguardi degli avvocati.

«Si tratta di personale qualificato, che ha compiuto lunghi ed impegnativi studi presso le Università pontificie e presso il Corso tenuto dalla stessa Rota Romana. Gli “interessi economici” lamentati dal Santo Padre sono in realtà la giusta retribuzione per l'operato da essi svolto. Operato che dà un prezioso contributo al corretto e soddisfacente svolgimento delle cause matrimoniali, sia preparando la causa ed avviando i fedeli al tribunale ecclesiastico competente, sia dando luogo ad un filtro che consente di portare ai tribunali soltanto le cause che presentano un certo fondamento, senza creare aspettative illusorie nei fedeli. Purtroppo si è diffusa un'interpretazione distorta dello spirito della riforma che ha indotto in molti casi a ritenere che la presenza dell'avvocato sia inutile, superflua, esageratamente dispendiosa, soprattutto quando si tratta di avviare la causa con il processo breve. Ma anche qui, affossando la figura dell'avvocato, si rischia di perdere un patrimonio di competenze e di esperienze, perdita che certamente non gioverà al corretto svolgimento dei processi matrimoniali».

3 - Le considerazioni che mi sono permesso di riportare conservano tutta la loro validità dinanzi all'ultimo motu proprio pontificio. Anzi, esse risultano ulteriormente avvalorate se si tengono presenti le più precise e perentorie affermazioni in esso contenute. Il Papa infatti amplifica ancor



più la figura e il ruolo del vescovo come giudice (“la dimensione pastorale del Vescovo comprende ed esige anche la sua funzione personale di giudice”), rilevando che il ministero giudiziale che gli è affidato “per natura sua postula la vicinanza fra il giudice e i fedeli, il che a sua volta fa sorgere almeno un’aspettativa da parte dei fedeli di adire il tribunale del proprio Vescovo secondo il principio della prossimità”. È vero che il can. 1673 § 2 – riconosce il Pontefice - permette al Vescovo diocesano di accedere ad altri tribunali, ma “tale facoltà dev’essere intesa come eccezione e, pertanto, ogni Vescovo, che non ha ancora il proprio tribunale ecclesiastico, deve cercare di erigerlo o almeno di adoperarsi affinché ciò diventi possibile”.

Il Papa auspica che la Conferenza Episcopale Italiana, “distribuendo equamente alle Diocesi le risorse umane ed economiche per l’esercizio della potestà giudiziale, sarà di stimolo e di aiuto ai singoli Vescovi affinché mettano in pratica la riforma del processo matrimoniale”. Ma egli evidentemente non si fida della buona volontà e dell’operato delle Chiese italiane e istituisce una commissione speciale “*ad inquirendum et adiuvandum* tutte e singole le Chiese particolari in Italia”. “Compito della Commissione - precisa ancora il Papa - sarà constatare e verificare la piena e immediata applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale nelle summenzionate Chiese particolari, nonché suggerire alle Stesse quanto si ritenga opportuno e necessario per sostenere e aiutare il proficuo prosieguo della riforma”. E già sin d’ora si avverte che “Al termine del suo ufficio, la Commissione elaborerà una dettagliata relazione circa il suo operato e su quanto riscontrato nell’applicazione del Motu proprio *Mitis Iudex*”.

Certamente, il fatto di aver istituito un speciale commissione da parte del Pontefice dimostra l’intento di verificare caso per caso la effettiva possibilità di dar corso alle strutture giudiziarie ritenute più consone alla riforma da lui voluta. Ma è difficile pensare, di fronte alla decisa espressione di tale volontà, che la nomina di una commissione - come avviene non di rado nella realtà italiana - possa essere interpretata come un comodo espediente per protrarre e magari rimandare *sine die* ogni decisione in proposito. Vi è indubbiamente nel Papa argentino una concezione dell’attività giudiziaria in materia matrimoniale che non coincide con quella tradizionalmente accolta. Una concezione che tende a “deprocessualizzare” tale attività, riconducendola a un piano meramente “pastorale”, che lascia ampio spazio al foro interno e alla soddisfazione



delle esigenze spirituali prospettate dai singoli fedeli. Come ho già avuto occasione di rilevare in altra sede² ()).

“A ben guardare il vescovo a cui si intende far riferimento non è tanto il titolare della funzione giudiziaria (che difficilmente egli può svolgere personalmente), ma il pastore della porzione di popolo di Dio affidatagli, il supremo garante degli interessi spirituali dei propri fedeli, colui al quale è attribuita la potestà di dispensare, sanare, adottare misure equitative per il bene delle anime. Ad esso deve quindi rivolgersi anche colui che soffre per una sua situazione matrimoniale irregolare e chiede che gli si conceda di tornare in piena comunione con la Chiesa.

Il fedele è spesso intimamente convinto di non essere legato ad un valido matrimonio, specialmente se è reduce da una vicenda coniugale particolarmente sofferta e tormentata. Ed è proprio questa intima convinzione, quello che il fedele avverte nella propria coscienza, che il Vescovo tenderà ad assumere a fondamento per una pronuncia di nullità: non tanto le risultanze di un accertamento meticolosamente condotto con le formalità e le garanzie tipiche del processo giudiziario. La sua pronuncia quindi, più che una dichiarazione di nullità, tenderà ad assumere sostanzialmente la natura di un provvedimento di dispensa, di un atto che sana una situazione considerata irregolare dalla Chiesa”.

4 - Alla luce di questo orientamento si può forse anche meglio comprendere che un Pontefice, che in molte occasioni si è dimostrato sollecito della sinodalità e della collegialità episcopale, abbia fortemente esautorato la potestà dei singoli vescovi, tanto da non consentir loro di organizzare la funzione giudiziaria nel modo più consono alle risorse umane ed economiche disponibili. E anche la riprovazione dimostrata dal Pontefice nei confronti delle Chiese italiane e della loro organizzazione giudiziaria può essere letta come un tentativo di far emergere, in un contesto ecclesiale privilegiato e particolarmente vicino al Vescovo di Roma, il vero orientamento che egli ritiene di dover imprimere alla trattazione delle nullità matrimoniali.

Ma lasciamo, almeno per ora, queste prospettive sul futuro del diritto processuale canonico in materia matrimoniale e limitiamoci a

² P. MONETA, *Il ruolo e la responsabilità del vescovo diocesano nel nuovo processo matrimoniale: prassi e prospettive*, in *Opus humilitatis iustitia, Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Roma 2020, vol. III, p. 139 ss..



constatare che l'ordinamento dei tribunali ecclesiastici italiani, che sembrava avere raggiunto un soddisfacente assestamento tra conservazione della struttura regionale o interdiocesana e creazione di nuovi tribunali diocesani torna a essere oggetto di insicurezze, difficoltà organizzative che si pongono in contrasto con le indicazioni pontificie, disaffezione per il proprio ministero, timore di dover sopprimere realtà strutturali per le quali ci si era impegnati con sincera dedizione: una situazione, insomma, che non può che nuocere a quella serenità che si richiede nell'amministrazione della giustizia, tanto più se si intende realizzare quella "prossimità", quella umana e partecipe vicinanza con coloro che si rivolgono alla Chiesa con fiducia di trovare in essa "una madre che ha a cuore il bene dei propri figli".

Appendice

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
CON LA QUALE IL SENTO PADRE
ISTITUISCE LA COMMISSIONE PONTIFICIA DI VERIFICA E APPLICAZIONE
DEL M.P. *MITIS IUDEX* NELLE CHIESE D'ITALIA

Essendo trascorsi quasi sei anni dall'entrata in vigore del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, con il quale ho riformato il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio;
avendo presente che il principio cardine teologico-giuridico della riforma è che "il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati" (*Mitis Iudex*, III);
volendo sostenere direttamente le Chiese che sono in Italia nella ricezione della riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, dando nuovo impulso all'applicazione del Motu proprio *Mitis Iudex*;
tenuto conto che:

1. con la consacrazione episcopale il Vescovo diventa tra l'altro, *iudex natus* (cf. can. 375, § 2). Egli riceve la *potestas iudicandi* per guidare il Popolo di Dio persino quando occorre risolvere le controversie, dichiarare i fatti



giuridici, punire i delitti (cf. can. 1400, § 1), d'altro canto "la dimensione pastorale del Vescovo comprende ed esige anche la sua funzione personale di giudice" (Discorso alla CEI, 20 maggio 2019, n. 2), fermo restando il principio che il Vescovo diocesano può esercitare la potestà giudiziale non solo personalmente, ma anche per mezzo di altri, a norma del diritto (can. 1673, § 1);

2. il ministero giudiziale del Vescovo per natura sua postula la vicinanza fra il giudice e i fedeli, il che a sua volta fa sorgere almeno un'aspettativa da parte dei fedeli di adire il tribunale del proprio Vescovo secondo il principio della prossimità (cf. *Mitis Iudex*, VI);

3. sebbene il can 1673, § 2, permetta al Vescovo diocesano di accedere ad altri tribunali, tale facoltà dev'essere intesa come eccezione e, pertanto, ogni Vescovo, che non ha ancora il proprio tribunale ecclesiastico, deve cercare di erigerlo o almeno di adoperarsi affinché ciò diventi possibile (cf. *Mitis Iudex*, III);

4. dal tribunale di prima istanza ordinariamente si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza (can. 1673, §6). Nella determinazione dei tribunali di appello previsti dai cann. 1438-1439 deve essere tenuto presente il principio di prossimità. Resta comunque inalterato il diritto di appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè alla Rota Romana (cf *Mitis Iudex*, VII);

5. la Conferenza Episcopale Italiana, distribuendo equamente alle Diocesi le risorse umane ed economiche per l'esercizio della potestà giudiziale, sarà di stimolo e di aiuto ai singoli Vescovi affinché mettano in pratica la riforma del processo matrimoniale (cf. *Mitis Iudex*, VI);

6. la spinta riformatrice del processo matrimoniale canonico – caratterizzata dalla prossimità, celerità e gratuità delle procedure – passa necessariamente attraverso una conversione delle strutture e delle persone (cf. *Discorso alla CEI*, cit., n. 2);

costituisco

presso il Tribunale della Rota Romana la seguente Commissione Pontificia *ad inquirendum et adiuvandum* tutte e singole le Chiese particolari in Italia, presieduta da S.E. Mons Alejandro Arellano Cedillo, Decano del Tribunale della Rota Romana, e formata dai Rev.mi Mons. Vito Angelo Todisco e Davide Salvatori, Giudici del medesimo Tribunale Apostolico, nonché da S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria e membro della Conferenza Episcopale Italiana.

Compito della Commissione sarà constatare e verificare la piena ed immediata applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale nelle summenzionate Chiese particolari, nonché suggerire alle Stesse quanto si ritenga opportuno e necessario per sostenere e aiutare il proficuo



prosegua della riforma, di modo che le Chiese, che sono in Italia, si mostrino ai fedeli madri generose, in una materia strettamente legata alla salvezza delle anime, così come è stato sollecitato dalla maggioranza dei miei Fratelli nell'Episcopato nel Sinodo straordinario sulla Famiglia (cf. *Relatio Synodi*, n. 48).

Al termine del suo ufficio, la Commissione elaborerà una dettagliata relazione circa il suo operato e su quanto riscontrato nell'applicazione del Motu proprio *Mitis Iudex*.

Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il giorno 17 novembre dell'anno 2021, nono del mio pontificato.

FRANCESCO

26 Novembre 2021